

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Roma, 29 gennaio 2018

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589

PRESIDENZA

Ai Presidenti degli Ordini
provinciali dei Farmacisti

ENPAF



ENPAFU00062402018

Del : 29/01/2018 - 13:39

LORO SEDI

Trasmessa via e-mail

Oggetto: prestazioni assistenziali straordinarie a sostegno del reddito.

Si fa seguito e riferimento alla nota Enpaf prot. n. 43357 del 4 dicembre 2017, con la quale si illustravano le disposizioni attuative del Regolamento di Assistenza, per rappresentare che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione n. 8 del 24 gennaio 2018, ha apportato una modifica al punto 9 della delibera consiliare n. 57/2017 inerente all'erogazione di prestazioni assistenziali straordinarie a sostegno del reddito.

In particolare, è stata inserita la previsione dell'incompatibilità riguardante in modo specifico gli iscritti che hanno già beneficiato due o più volte dell'importo massimo, tempo per tempo vigente, del sussidio per disoccupazione erogato ai sensi della previgente disciplina.

Si trasmette in allegato il testo integrato delle citate delibere, con evidenza delle parti modificate al punto 9 per effetto della delibera n. 8/2018.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

All: n. 1

Con deliberazione n.8 del 24 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha apportato alcune modifiche al punto 9 della precedente delibera n.57 del 3 novembre 2017, avente per oggetto “prestazioni assistenziali straordinarie a sostegno del reddito (articoli 13, 14 e 15 del regolamento di Assistenza della Fondazione Enpaf approvato dai Ministeri vigilanti in data 13 giugno 2017)”.

Si riporta di seguito il testo integrato delle due delibere con evidenza delle parti modificate per effetto della delibera n.8/2018.

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

Prestazioni assistenziali straordinarie a sostegno del reddito (articoli 13, 14 e 15 del regolamento di Assistenza della Fondazione Enpaf approvato dai Ministeri vigilanti in data 13 giugno 2017): *testo integrato delibere consiliari n.57/2017 e n.8/2018*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

..... *omissis*

DELIBERA

di fissare, come di seguito specificato, le condizioni necessarie per ottenere l'erogazione delle prestazioni assistenziali straordinarie di cui agli articoli del regolamento indicati in premessa.

1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA (art.4)

La situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente la prestazione di assistenza straordinaria viene rilevata dall'attestazione ISEE prodotta ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'anno della domanda, se contestualmente presenti i seguenti requisiti:

1.1 patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, non superiore ad euro 50.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 65.000,00.

1.2 valore ISEE non superiore ai limiti indicati per ogni singola prestazione.

2) SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA (art.13)

2.1 Per tale tipologia di prestazione il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente deve rientrare in una delle seguenti fasce, in base alle quali sarà individuata la somma da erogare:

ISEE da zero a 20.000,00 sussidio pari 8.000,00 euro

ISEE da 20.000,01 a 35.000,00 sussidio pari 6.000,00 euro

2.2 Per l'istruttoria dell'istanza della prestazione di assistenza prevista per le situazioni indicate dall'art.13 del regolamento di Assistenza, oltre al modello ISEE, può essere richiesta la produzione della documentazione fiscale e delle buste paga. In caso di malattia o di infortunio, non cagionato da abuso di alcool e droghe, la domanda deve essere presentata entro, e non oltre, novanta giorni dal termine del periodo di sei mesi continuativi di cui all'art.13, lettera b) del regolamento di Assistenza.

3) DISOCCUPAZIONE (art.14)

3.1 Agli aventi diritto sarà corrisposto un sussidio pari a sei mensilità dell'importo massimo della NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art.4, c.2 del D.lgs. n. 22/2015 e successive modificazioni). La prestazione può essere riconosciuta per un massimo di due volte, con un intervallo non inferiore a ventiquattro mesi.

3.2 In presenza di familiari fiscalmente a carico del richiedente, in aggiunta all'importo indicato al punto 3.1, saranno corrisposti ulteriori euro 500,00 per ciascuno di essi. Tale importo è commisurato alla percentuale di carico fiscale. A tal fine sarà necessario produrre copia del solo quadro "familiari a carico" della più recente documentazione fiscale in possesso (Unico, 730, Cu).

3.3 Se il richiedente ha età superiore a 50 anni ed almeno 15 anni di iscrizione e di contribuzione, ove permane o si ripropone la condizione di disoccupazione involontaria, sarà corrisposto un sussidio di euro 1.000,00. Tale importo, anch'esso erogabile per un massimo di due volte, con un intervallo non inferiore a ventiquattro mesi, sarà periodicamente aggiornato in presenza di variazione significativa dell'indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

3.4. Il sussidio per disoccupazione non viene riconosciuto al richiedente che, al momento della presentazione dell'istanza di sussidio, si trovi in godimento di altre misure a sostegno del reddito inerenti alla condizione di disoccupato.

Se nell'anno solare nel quale viene richiesto il sussidio, il richiedente ha beneficiato di una di tali misure per un periodo inferiore a dodici mesi, l'importo erogabile verrà decurtato del corrispettivo percepito e documentato.

L'importo minimo erogabile non può essere inferiore, in ogni caso, ad euro 300,00.

3.5. Per tale tipologia di prestazione il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare il limite di 30.000,00.

4) MISURE DI CONCILIAZIONE VITA - LAVORO (art.15)

4.1. Per tale tipologia di prestazione il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente deve rientrare in una delle seguenti fasce, in base alle quali sarà individuata la misura della prestazione:

		MISURA DELLA PRESTAZIONE	
TIPOLOGIA	DELLA	Valore ISEE da zero a	Valore ISEE da 20.000,01

PRESTAZIONE	20.000,00	a 35.000,00
Copertura della perdita di reddito per le farmaciste in regime di lavoro autonomo (art.15, lett. a)	40%	30%
Copertura degli oneri sostenuti per la conduzione della farmacia e parafarmacia (art.15, lett. b e c)	40%	30%

4.2. Per la copertura della perdita di reddito subita dalle farmaciste esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo, di cui alla lettera a) dell'art. 15 del regolamento, il sussidio, nella misura riportata al punto 4.1, viene calcolato sul totale delle fatture emesse nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di astensione dall'attività lavorativa, rapportato al numero di mesi di astensione. Le frazioni di mese successive al primo saranno valutate se non inferiori a 15 giorni.

La prestazione assistenziale potrà essere accordata solo se l'astensione dal lavoro ha avuto durata minima di trenta giorni continuativi; l'importo da corrispondere non deve essere inferiore ad euro 300,00 e non può superare il tetto massimo erogabile pari ad euro 10.000,00 .

La domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo assistibile unitamente alla certificazione di un medico del Servizio Sanitario Nazionale attestante la gravidanza a rischio e la data presunta del parto.

4.3. Per la copertura degli oneri sostenuti per l'assunzione di un farmacista indispensabile a garantire l'apertura al pubblico della farmacia o della parafarmacia, limitatamente al periodo antecedente a quello assistibile, o con esso coincidente, di cui alla lettera b) e c) dell'art. 15 del regolamento, il sussidio, nella misura riportata al punto 4.1, viene calcolato sul totale degli oneri a carico del datore di lavoro versati per il rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata non ecceda i 90 giorni successivi al termine del periodo assistibile.

Se il periodo di astensione dall'attività coincide con quello assistibile, dall'importo sarà detratta la somma dovuta a titolo di indennità di maternità.

La prestazione assistenziale potrà essere accordata solo se il contratto stipulato ha una durata minima di trenta giorni; l'importo da corrispondere non deve essere inferiore ad euro 500,00 e non può superare il tetto massimo erogabile pari ad euro 15.000,00.

La domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo assistibile unitamente al contratto di lavoro stipulato con il farmacista, alle buste paga degli emolumenti corrisposti e all'ulteriore documentazione richiesta in allegato alla modulistica approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni.

4.4. Se la richiedente è una neo iscritta la cui contribuzione, nel suo ammontare definitivo, non è ancora stata posta in riscossione, si provvederà all'erogazione del sussidio in via provvisoria, salvo recupero in caso di morosità contributiva successivamente accertata.

7) REGOLARITA' CONTRIBUTIVA e DEROGHE (art.24)

Fermo restando il requisito contributivo minimo indicato dagli articoli 13 e 14 e 24 (ultimo comma) del regolamento di Assistenza:

7.1 L'accesso alle prestazioni assistenziali è consentito ai richiedenti che siano in regola con la contribuzione posta in riscossione nell'anno della domanda e che non abbiano una morosità pregressa, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari o superiore ad un quarto del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno.

Saranno ammesse le domande conformi dei richiedenti che hanno in corso la rateizzazione della morosità contributiva pregressa, secondo le norme vigenti, solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo. A pena di esclusione, sarà a carico del richiedente l'onere di fornire, unitamente alla domanda di assegnazione del contributo assistenziale, copia del piano di rientro e della documentazione attestante lo stato del pagamento.

Ai fini della regolarità contributiva non si tiene conto di sospensioni della riscossione disposte in occasione di calamità naturali.

7.2 Fatto salvo quanto previsto dall'art.24 del regolamento, penultimo comma, si deroga al requisito della regolarità contributiva per i farmacisti nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento.

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dall'ufficio Assistenza dell'Ente, deve essere inviata, unitamente alla documentazione richiesta, con raccomandata a.r. o tramite PEC all'Ordine dei Farmacisti presso il quale il richiedente è iscritto o da ultimo è stato iscritto, che provvederà a trasmetterla tempestivamente all'Ente. L'Enpaf si riserva di richiedere all'istante copia dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ordine al fine di valutare il rispetto dei tempi di presentazione dell'istanza.

La competenza ad adottare la modulistica è delegata al dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni, che l'approva con proprio provvedimento.

9) INCOMPATIBILITA'

9.1 Nel medesimo anno solare:

- le prestazioni straordinarie di cui alla presente deliberazione sono incompatibili con l'erogazione di un sussidio continuativo per età (art.5 del regolamento di Assistenza).
- è possibile richiedere una sola prestazione assistenziale di cui agli art. 13, 14 e 15 del regolamento.

9.2 Rientrano nel computo del numero massimo di prestazioni erogabili per **disoccupazione**, quelle della medesima tipologia già liquidate nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente deliberazione.

Il sussidio per disoccupazione, nella misura indicata al punto 3.1, non viene riconosciuto ai richiedenti che hanno già beneficiato due o più volte dell'importo massimo di detta prestazione tempo per tempo previsto dai regolamenti previgenti.

10) TRATTAMENTO FISCALE

Il trattamento assistenziale oggetto della presente deliberazione sarà sottoposto al regime fiscale dichiarato dal beneficiario al momento della domanda.

11) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

11.1 Le prestazioni assistenziali di cui alla presente delibera sono compatibili con eventuali prestazioni sociali agevolate già accordate al richiedente.

11.2. Tutti gli importi spettanti a titolo di prestazione assistenziale, verranno arrotondati per eccesso o per difetto ad euro 10,00.

La presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2018 e si applica a tutte le domande presentate dopo tale data, anche se riferite ad eventi anteriori.

Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione faranno carico al budget della Sezione Assistenza.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

F.to IL PRESIDENTE
